

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(AI SENSI DELL'ART. 409 DEL Cpc e s.m.)

Con la presente scrittura privata redatta in triplice esemplare, a valere ad ogni effetto di legge, tra:

- La società Sanitaservice asl le srl Unipersonale con sede a Lecce in via Miglietta n. 5, avente Codice Fiscale e Partita Iva 04305080758, in persona del suo legale rappresentante Sergio Luigi nato a [REDACTED] CF [REDACTED]
- e
- La Sig.ra Mongiò Maddalena nata a [REDACTED] e residente a Lizzanello in Via [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED]

PREMESSO

- Che la società Sanitaservice asl le srl Unipersonale svolge *l'attività di ausiliario a supporto dei servizi e prestazioni sanitarie*;
- Che per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività medesima, si rende necessaria la collaborazione di persona in possesso di approfondite conoscenze specifiche;
- Che la Sig.ra Mongiò Maddalena si è dichiarata in possesso dei requisiti richiesti e disponibile a fornire la collaborazione di cui sopra;

tutto ciò premesso

nonché ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto ed in esecuzione di accordi verbalmente intercorsi, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) La Società Sanitaservice asl le srl Unipersonale conferisce alla Sig.ra Mongiò Maddalena l'incarico di *migliorare e gestire la veicolazione esterna ed interna delle informazioni istituzionali e al consolidamento dell'immagine di Sanitaservice asl Le* in forma di collaborazione coordinata e continuativa. La collaborazione è organizzata in stretta coordinazione con le strutture aziendali, sotto la direzione dell'Amministratore Unico.

Art. 2) Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato con inizio dal 3.05.2021 e termina il 2.05.2022 esclusa ogni tacita proroga e rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza del 2.05.2022 dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo. L'amministratore Unico ha facoltà di procedere, con separato atto, *al recesso ad nutum*. In caso di estinzione anticipata del rapporto, il corrispettivo sarà commisurato alla prestazione effettivamente resa.

Art.3) La collaborazione oggetto del presente contratto resa dalla Sig.ra Mongiò Maddalena, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, verrà svolta in via continuativa anche se non esclusiva a favore della società Sanitaservice asl le srl Unipersonale e agirà autonomamente, senza essere oggetto di alcun vincolo di subordinazione. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

Art.4) La Sig.ra Mongiò Maddalena si impegna a prestare la collaborazione di cui sopra in via continuativa anche se non esclusiva a favore della società;

Art.5) Il compenso per la collaborazione che la Sig.ra Mongiò Maddalena renderà, nel periodo su indicato, alla società Sanitaservice asl le srl Unipersonale sarà di € 10.000,00 nette annuali corrisposto in 12 ratei mensili.

All'atto dell'erogazione del compenso o di acconti, il committente opererà le ritenute fiscali e previdenziali (gestione separata INPS) come per legge.

In relazione al tipo di attività svolta, il collaboratore potrà essere soggetto ad assicurazione infortuni INAIL;

Art.6) In riferimento al rapporto di collaborazione instaurato con la nostra società vi comunichiamo alcune norme per il rispetto della riservatezza e confidenzialità.

Il collaboratore è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute delle funzioni preposte per l'esecuzione del lavoro affidatogli;

Il collaboratore deve mantenere il segreto sulle informazioni in suo possesso;

Il collaboratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'azienda né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.


Art.7) Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il collaboratore potrà trattare i dati personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito.

Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal titolare o responsabile del trattamento dei dati.

Art. 8) Per quanto non espressamente previsto, al presente contratto si applicheranno le norme del codice civile e la disciplina normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il collaboratore



L'amministratore